



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 08/24

[REDACTED] / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/621518/2023)

Il Corecom Campania

NELLA riunione del Il Corecom Campania del 26/03/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” e ss.mm.;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 19/07/2023 acquisita con protocollo n. 0192075 del 19/07/2023;

Relatore del Comitato: Avv. Carolina Persico;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

l’istante, già titolare di linea rete dati Tim, lamenta il mancato trasloco della stessa presso la sua nuova abitazione. La richiesta di trasloco è stata effettuata in data 25/11/2022 ma rimasta inadempita a causa di impedimenti addotti da Tim, ritenuti giuridicamente infondati dall’istante. In primo luogo l’istante contesta che la strada ragione dell’impedimento sia privata, poiché fornita di numeri civici. In secondo luogo,



l'istante ritiene che nella ipotesi di sopravvenuta impossibilità adottata dall'operatore, ovvero intervenire con opere di scavo su proprietà di terzi, sia superabile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche. L'istante richiede il riconoscimento di indennizzo per ritardo nella attivazione del servizio.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore chiede preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'istanza per le motivazioni di cui sopra, ed inoltre di rigettare ogni richiesta di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti, perché infondate in sia in fatto che in diritto. A sostegno della domanda di rigetto l'operatore argomenta adducendo che l'inadempimento dipenda da cause ad esso non imputabili.

3. Motivazione della decisione

Sulla base dell'istruttoria svolta, le ragioni dell'istante appaiono fondate alla luce del quadro normativo di riferimento. In particolare, gli allegati 1 e 2 alla Delibera n. 456/16/CONS riconoscono i servizi richiesti dall'istante tra i Servizi Universali. Inoltre, l'art. 96 del d.lgvo 259/2003 prevede la designazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, di un operatore incaricato di fornire "servizio universale". Tale operatore, attualmente, risulta individuato proprio in Telecom Italia spa. Ancora, l'art. 52 del Codice delle comunicazioni elettroniche, statuisce al c. 2 "Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini". Quanto poi al presunto regime privatistico della strada asserito dall'operatore e dal Comune, corre l'obbligo di notare come l'attribuzione di toponimo e numeri civici lungo una strada siano da qualificare quali elementi di pubblicità di una strada. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, si riconosce l'indennizzo di € 7,50 per ogni giorno di ritardo, a far data dalla apertura della segnalazione, ovvero 25/11/2022 e fino al 27/07/2023, fatti salvi i 10 giorni solari dalla richiesta di trasloco come previsto da Carta dei Servizi Telecom, per totale n. 234 gg. per l'indennizzo complessivo di euro 1.755,00;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'operatore telefonico TIM S.p.A., per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, è tenuto a riconoscere l'indennizzo totale di euro 1.755,00 (millesettecentocinquacinque/00) a favore dell'istante entro il



termine di 60 gg. dalla data di notifica del presente atto mediante bonifico bancario o assegno circolare intestato all'istante.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso atto.

5. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

La Relatrice del Comitato
Avv. Carolina Persico

La PRESIDENTE
Dott.ssa Carola Barbato

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente ad interim
Dott. Alfredo Aurilio

